



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 00469/16

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2016, presentato, in data 12 luglio 2016, dal sig. Matteo Gabrielli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Emilia Romagna - avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello presso il C.R. Emilia Romagna, di cui al C.U. n. 49 del 15 giugno 2016, che, in seguito al giudizio di annullamento con rinvio al Giudice *a quo* della precedente decisione, da parte del Collegio di Garanzia - Seconda Sezione (decisione n. 23/2016 del 13.5.16, depositata il 31.5.16), ha confermato, in capo al ricorrente, l'irrogazione della sanzione della squalifica per dieci giornate.

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate, nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 settembre 2016.

IL PRESIDENTE  
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE  
F.to Vincenzo Nunziata

Depositato in Roma in data 15 settembre 2016.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face